

Diritto di corso – servitù di pascolo – costituzione di difesa baronale

Il diritto di corso era costituito da una servitù di pascolo sia sui demani universali a favore degli ex Baroni, sia sui fondi di ogni sorta: nella prima ipotesi essi furono aboliti dall'art. 1 delle istruzioni del 1810, nella seconda l'art. 9 delle istruzioni ne dispose l'abolizione, quando fosse esercitato su di un frutteto.

Indice della esistenza dell'uso civico devono ritenersi la natura feudale del terreno, l'ubicazione (fondo situato tra terreni demaniali), la denominazione di feudo data al terreno.

Non può ritenersi costituzione di difesa nel fatto che il signore abbia venduto le foglie dei gelsi, ottenuta la risoluzione di fittizie colonie, venduto il pascolo per qualche anno, poichè per la costituzione della difesa, dopo la costituzione De Baronibus del 1536 era necessario o l'assenso regio, o il consenso dei cittadini o il possesso continuato del fondo in istato di difesa da epoca anteriore al 1536. - Commiss. usi civici Catanzaro, 15 agosto 1925, Com. S. Ilario Jonio c. Carafa, in Rep. fo. it., 1926, n. 24-26 e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1926, 268.